REGOLAMENTO (CEE) N. 3199/81 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1981

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1981 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1597/81 [1] il Consiglio ha aperto per il 1981 e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, contingente il cui volume provvisorio è stato fissato a 60 000 tonnellate ; che, con lo stesso regolamento, il beneficio di tale contingente tariffario è stato esteso, nel limite del 20 % del suo volume, ad importazioni di ferrocromo contenenti, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 ed il 4 % ;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazioni ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario di importazioni provenienti dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume del suddetto contingente ; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questa ferrolega e assicurare un'evoluzione parallela allo smercio della produzione comunitaria e di una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitarsi ad un aumento del volume contingentale pari a 5 000 tonnellate ;

considerando che è opportuno, tenuto conto del volume poco elevato dell'aumento progettato, procedere ad una suddivisione definitiva di tale volume tra gli Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile di importazioni provenienti dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1597/81 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, è portato da 60 000 a 65 000 tonnellate.

Articolo 2

Il volume supplementare di 5 000 tonnellate di cui all'articolo 1, è così suddiviso tra gli Stati membri :

	tonnellate
Benelux	318
Danimarca	1
Germania	1 989
Grecia	1
Francia	1 216
Irlanda	1
Italia	844
Regno Unito	630

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. BAKER

[1] GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 3.